



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“PRINCIPI E NORME PER L’EDUCAZIONE, L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE”

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E FINALITA’

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Finalità

TITOLO II – FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE

- Art. 4 Collaborazione istituzionale, partecipazione e confronto sociale
- Art. 5 Funzioni e compiti della Regione
- Art. 6 Funzioni e compiti degli Enti Locali
- Art. 7 Comitato regionale per il sistema educativo e consulte regionali
- Art. 8 Conferenze provinciali per il sistema educativo
- Art. 9 Monitoraggio e valutazione
- Art. 10 Sistema informativo

TITOLO III – IL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE

CAPO I – L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE

- Art. 11 Educazione e istruzione
- Art. 12 Rete scolastica
- Art. 13 Arricchimento dell’offerta formativa
- Art. 14 Orientamento
- Art. 15 Valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche
- Art. 16 Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna
- Art. 17 Interventi a favore dell’infanzia
- Art. 18 Interventi per l’integrazione delle persone con disabilità
- Art. 19 Interventi per le persone in situazione di disagio
- Art. 20 Interventi per il diritto allo studio
- Art. 21 Borse di studio
- Art. 22 Scambi interculturali
- Art. 23 Edilizia scolastica
- Art. 24 Educazione degli adulti
- Art. 25 Università della terza età
- Art. 26 Direzione regionale dell’istruzione

CAPO II - L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 27 Istruzione e formazione professionale

Art. 28 Istruzione e formazione tecnica superiore

Art. 29 Libretto formativo del cittadino

CAPO III - LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 30 La formazione professionale

Art. 31 Formazione iniziale

Art. 32 Formazione superiore

Art. 33 Formazione continua

Art. 34 Formazione nella Pubblica amministrazione

Art. 35 Qualità del servizio

Art. 36 Accreditemento regionale

Art. 37 Attività formative autofinanziate

Art. 38 Accertamento delle competenze professionali e certificazione dei percorsi formativi

Art. 39 Albo regionale dei formatori

Art. 40 Centri regionali di eccellenza

Art. 41 Distretti formativi

Art. 42 Carta dei diritti e dei doveri degli utenti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Decorrenza e abrogazioni

Art. 44 Norma finanziaria

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge individua i principi generali cui si ispira la legislazione della Regione autonoma della Sardegna in materia di educazione, istruzione e formazione professionale e disciplina l'esercizio delle relative funzioni amministrative, fatte salve quelle già disciplinate dalla legislazione statale.

Art. 2

Principi generali

1. La Regione identifica la conoscenza come fattore fondamentale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, per una presenza consapevole e attiva nella vita sociale e lavorativa, nonché per la crescita culturale e lo sviluppo economico della Sardegna.

2. La Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione, e in particolare degli articoli 2, 3, 33, 34, delle convenzioni internazionali in materia di diritti degli uomini, delle donne, dei bambini e delle bambine, dello

Statuto sardo, pone la persona al centro delle proprie politiche e garantisce ad ognuno, per l'intero arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione in condizione di pari opportunità e di uguaglianza formale e sostanziale.

3. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema regionale dell'educazione, dell'istruzione e della formazione professionale, di seguito denominato sistema educativo regionale, in base al principio della centralità della scuola pubblica e della unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell'istruzione, della formazione professionale e dell'alta formazione, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie e valorizzando le autonomie locali e funzionali, nonché le specificità del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna.

4. Il sistema educativo regionale si ispira ai valori della multiculturalità, della solidarietà sociale, della pace, del rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, si fonda sul pluralismo, specificità ed autonomia delle singole componenti e dei soggetti che operano nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione formale e non formale, concorre alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità sarda, curando in particolare la formazione dei minori, dei giovani, degli adulti in raccordo con le Università e il territorio.

Art. 3

Finalità

1. La Regione e gli Enti locali, in coerenza con le politiche formative europee per la società della conoscenza e per la qualificazione delle risorse umane, indirizzano le proprie azioni ad elevare i livelli di istruzione della popolazione della Sardegna, almeno fino al conseguimento di un diploma o di una qualifica professionale e fino ai più alti livelli, e a migliorare le competenze ed aggiornarle in relazione all'evoluzione dei saperi.

2. A tal fine, la Regione e gli Enti locali sostengono il successo educativo a partire dalla scuola per l'infanzia, rimuovono ogni ostacolo di ordine economico, sociale, psicofisico, culturale, di genere e di etnia che impedisce il pieno sviluppo della persona, promuovono interventi volti alla coesione sociale, all'inclusione scolastica, alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione e mirano, in particolare, a conseguire:

- a) la diffusione in tutto il territorio regionale dei servizi educativi per l'infanzia;
- b) la qualità dell'istruzione pubblica mediante la valorizzazione del ruolo sociale e professionale dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, della ricerca e dell'innovazione didattica e tecnologica nei metodi di insegnamento e apprendimento;
- c) la qualità, l'arricchimento continuo dell'offerta formativa e la sua adeguata diffusione in ogni zona della Sardegna, con particolare attenzione a quelle deboli e a rischio di spopolamento, anche favorendo la progressiva estensione del tempo lungo nelle scuole e la diffusione degli istituti comprensivi e globali;

- d) il sostegno alla frequenza delle scuole di ogni ordine e grado e alla prosecuzione degli studi dopo la scuola secondaria di secondo grado;
- e) l'esercizio del diritto allo studio specie da parte degli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate, anche garantendo ai più capaci e meritevoli il raggiungimento dei livelli più alti dell'istruzione;
- f) l'integrazione delle persone con disabilità e in situazione di disagio, anche mediante la partecipazione attiva delle famiglie e delle associazioni;
- g) l'accoglienza e l'integrazione culturale di stranieri ed immigrati e l'adeguamento dell'offerta formativa alle loro esigenze, nel rispetto e nel riconoscimento delle diverse identità;
- h) l'educazione degli adulti;
- i) la qualità della formazione professionale, valorizzando e sviluppando le specifiche competenze e metodologie, nella prospettiva del miglioramento dell'offerta;
- j) l'integrazione tra istruzione e formazione professionale nel riconoscimento della loro autonomia, pari dignità e differente funzione;
- k) la valorizzazione delle differenze di genere attraverso la realizzazione di azioni volte al sostegno delle pari opportunità tra uomo e donna;
- l) lo sviluppo dell'informazione e della comunicazione istituzionale sui servizi e le attività del sistema educativo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Le finalità di cui ai comma 1 e 2 si realizzano attraverso:

- a) l'individuazione e la programmazione degli obiettivi e degli interventi;
- b) il controllo e la valutazione dei risultati, favorendo anche la cultura e la pratica dell'autovalutazione;
- c) l'integrazione delle politiche educative nel complesso delle politiche pubbliche perseguite dalla Regione, in particolare delle politiche attive del lavoro, sociali, sanitarie, culturali, ambientali e sportive;
- d) la partecipazione e il raccordo con iniziative di istruzione e di formazione interregionali, nazionali, europee ed extraeuropee.

TITOLO II – FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE

Art. 4

Collaborazione istituzionale, partecipazione e confronto sociale

1. La Regione e gli Enti locali raccordano le proprie competenze con il sistema delle autonomie scolastiche e con i soggetti operanti nel sistema educativo regionale e assumono come metodo e strumento per la programmazione la leale collaborazione, la partecipazione e il confronto sociale.

Art. 5

Funzioni e compiti della Regione e Piano triennale per il sistema educativo regionale

1. La Regione, nelle materie di cui alla presente legge, esercita funzioni e compiti di indirizzo, coordinamento, programmazione generale, controllo e valutazione.

2. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, acquisito il parere della competente Commissione consiliare e del Comitato regionale, di cui all'articolo 7, approva il Piano triennale per il sistema educativo regionale, elaborato anche in coerenza con il Piano regionale per i servizi, le politiche del lavoro e dell'occupazione, di cui all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20.

3. Il Piano triennale per il sistema educativo regionale, di seguito denominato Piano triennale, costituisce l'atto di programmazione con cui la Regione esercita le proprie funzioni e compiti e nel quale sono individuati gli obiettivi, le priorità di intervento, il quadro delle risorse finanziarie, nonché i criteri di riparto e di assegnazione agli Enti locali.

4. Il Piano triennale contiene, in particolare,

- a) gli indirizzi generali per la programmazione dell'offerta formativa;
- b) i criteri generali per l'organizzazione della rete scolastica;
- c) le indicazioni per la determinazione del calendario scolastico annuale;
- d) i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge;
- e) gli interventi che, per peculiarità, rilevanza o destinatari, possono essere svolti adeguatamente solo a livello regionale.

5. Il Piano triennale è predisposto entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed attuato tramite programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.

Art. 6

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in armonia con gli indirizzi regionali contenuti nel Piano triennale, di cui all'articolo 5, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica, previa consultazione delle istituzioni scolastiche autonome, dell'associazionismo, delle famiglie e di tutti gli altri soggetti interessati.

2. Le Province, sulla base delle esigenze espresse dai Comuni, singoli o associati, esercitano funzioni di coordinamento intermedio e, sentita la Conferenza provinciale per il sistema educativo, di cui all'articolo 8, predispongono ed approvano i Piani provinciali per l'offerta formativa e i Piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.

3. I Piani provinciali per l'offerta formativa, di norma triennali, sono elaborati a partire dai bisogni formativi e professionali del territorio, indicano gli obiettivi e le priorità da conseguire e comprendono in particolare interventi:

- a) per il successo scolastico e formativo, la prevenzione dell'abbandono e della dispersione;
- b) a sostegno della coerenza e continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola;
- c) di supporto alle persone con disabilità o in situazione di disagio;
- d) di orientamento scolastico e professionale;
- e) di educazione degli adulti;
- f) di formazione professionale iniziale, superiore e continua, anche in coerenza con il Piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2005, raggruppati per settori economici e comparti produttivi, indicanti i destinatari e le modalità di attuazione, controllo e monitoraggio;
- g) per la continuità fra i percorsi di istruzione, formazione professionale e inserimento lavorativo;
- h) ogni altro intervento volto a garantire la qualità e l'arricchimento dell'offerta formativa.

4. Tali Piani sono attuati tramite programmi annuali trasmessi alla Regione entro il mese di giugno ed accompagnati da una relazione, comprensiva di quelle elaborate dai Comuni, sull'utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione nell'anno precedente e sul raggiungimento degli obiettivi programmati. La Regione assume le relazioni delle Province e dei Comuni a fondamento dei successivi indirizzi del Piano triennale, di cui all'articolo 5.

5. I Piani provinciali per l'organizzazione della rete scolastica, di norma triennali, sono predisposti nel rispetto degli indirizzi, criteri e parametri, di cui al comma 1 dell'articolo 12, ed approvati previo parere obbligatorio delle istituzioni scolastiche autonome interessate; possono riguardare sia l'organizzazione complessiva della rete scolastica che misure parziali e comprendono gli interventi per l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo ottimale degli edifici, delle attrezzature scolastiche e dei servizi. L'istituzione di indirizzi scolastici che, per specificità o particolarità, abbiano caratteristiche sovraprovinciali è attuata previa intesa con la Regione, che acquisisce il parere del Comitato regionale per il sistema educativo, di cui all'articolo 7.

6. Tali Piani sono trasmessi dalle Province alla Regione che, entro 60 giorni successivi alla data di ricevimento, può esprimere rilievi in ordine alla coerenza con quanto previsto al comma 1 e 2. La mancanza di rilievi vale come silenzio assenso e le decisioni contenute negli atti hanno effetto dal successivo anno scolastico.

7. Spettano ai Comuni le competenze sui servizi educativi per l'infanzia, per l'educazione non formale di adolescenti, giovani, adulti e sulla erogazione dei relativi contributi, nonché delle provvidenze per il diritto allo studio, indicate nell'articolo 20.

8. In caso di inerzia da parte delle Province e dei Comuni, la Regione esercita i poteri sostitutivi delle funzioni e dei compiti a questi assegnati, secondo i principi di leale cooperazione e sussidiarietà. L'esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle proprie funzioni e dei compiti è condizione essenziale per l'assegnazione da parte della Regione delle quote di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 7

Comitato regionale per il sistema educativo e consulte regionali

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito il Comitato regionale per il sistema educativo, quale sede di collaborazione, coordinamento istituzionale e di confronto sulle politiche educative.

2. Il Comitato concorre alla definizione degli indirizzi regionali per il sistema educativo ed esprime pareri in merito alle relative politiche, è nominato dal Presidente della Regione, che lo presiede, anche tramite un Assessore a ciò delegato, dura in carica fino allo scadere della legislatura ed è composto da:

- a) gli Assessori competenti in materia di istruzione e di formazione professionale;
- b) otto rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali individuati garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
- c) un rappresentante indicato dalle agenzie formative accreditate con sede nel territorio regionale;
- d) un rappresentante della Consulta regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1990, n. 46;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

partecipano al Comitato, previa intesa con l'Ente di appartenenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato; otto rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome, designati garantendo la rappresentanza delle scuole di ogni ordine e grado, secondo modalità dalle stesse individuate in conferenze territoriali promosse dalle Province; il Presidente dell'Istituto regionale di ricerca educativa (IRRE) o un suo delegato; un rappresentante per ognuna delle due Università della Sardegna. Possono essere invitati altri soggetti competenti nelle materie di cui alla presente legge.

3. Per ogni componente effettivo del Comitato è indicato un supplente.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite in apposito regolamento approvato dal Comitato stesso. Il Comitato è convocato dal Presidente della Regione o dal suo delegato e si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno.

5. Gli Assessori competenti in materia di istruzione e di formazione professionale, allo scopo di assicurare il confronto più ampio, di ottimizzare e integrare le conoscenze e acquisire proposte e contributi, promuovono consulte regionali rappresentative delle varie componenti delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative accreditate.

Art. 8

Conferenze provinciali per il sistema educativo

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con i Comuni del territorio, ogni Provincia istituisce la Conferenza provinciale per il sistema educativo, la cui scadenza coincide con quella del mandato amministrativo dei Consigli provinciali, e ne definisce la composizione e il regolamento.

2. Alla Conferenza partecipano i Comuni, singoli o associati, previa intesa con l'Ente di appartenenza, i Centri di servizio amministrativi (CSA) di riferimento, rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome e delle due Università della Sardegna, nonché rappresentanti della Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, delle agenzie formative accreditate operanti nel territorio e dei soggetti operanti nell'educazione degli adulti. Limitatamente alle zone di confine o in relazione a problematiche riguardanti il territorio di più province, sono invitate a partecipare anche le altre Province interessate.

3. La Conferenza provinciale concorre alla definizione degli indirizzi della programmazione territoriale dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica, ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche inerenti la presente legge e può rappresentare la sede per definire accordi e programmi integrati proposti dai soggetti operanti nel sistema educativo. E' convocata dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, e si riunisce di norma almeno una volta all'anno.

Art. 9

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione organizza e attua il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e territoriale e dei relativi interventi avvalendosi del Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo.

2. Il Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo è un organismo tecnico-scientifico indipendente, composto da un numero massimo di 3 membri, esterni all'Amministrazione regionale, di provata e documentata esperienza nell'ambito delle politiche educative e della valutazione, nell'espletamento dei suoi compiti è coadiuvato da un'apposita struttura tecnica di staff interassessoriale, composta da quattro dipendenti regionali indicati dagli Assessori competenti in materia di istruzione, di formazione professionale e lavoro, di servizi sociali e di programmazione.

3. Il Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo è nominato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, con incarico di durata triennale e ha il compito di:

- a) proporre criteri e metodologie di monitoraggio e valutazione delle politiche formative e dei relativi interventi;
- b) fornire parametri e indicatori di qualità per la predisposizione e per la valutazione dei risultati del Piano triennale, di cui all'articolo 5;
- c) collaborare con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), con l'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE) e con l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);

- d) promuovere la cultura e la pratica della valutazione e dell'autovalutazione di tutti i soggetti operanti nel sistema;
- e) procedere ad ogni altra attività di studio, analisi e valutazione utile a migliorare il sistema;
- f) predisporre annualmente, entro il mese di ottobre, una relazione sullo stato del sistema educativo regionale.

3. La Regione svolge, inoltre, una funzione di impulso, indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti locali, che provvedono al monitoraggio e alla valutazione nei rispettivi ambiti territoriali secondo metodologie uniformi, definite d'intesa con il Nucleo regionale di valutazione del sistema educativo; promuove e sostiene l'uso, da parte delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative accreditate, di metodi di valutazione e autovalutazione, di rilevazione della qualità e l'acquisizione di parametri di valutazione nazionali ed europei.

Art. 10

Sistema informativo

1. Allo scopo di raccogliere dati, informazioni, analisi a supporto delle decisioni in ordine alla programmazione e allo sviluppo del sistema educativo regionale, alla comunicazione e promozione dell'offerta formativa, la Giunta regionale, nell'ambito del sistema informativo regionale, istituisce e aggiorna specifici settori tematici, banche dati, repertori e anagrafi interconnesse, dedicate all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro.

2. La Giunta regionale istituisce in particolare, anche attraverso apposite intese con lo Stato, gli Enti locali e l'Ufficio scolastico regionale, l'Osservatorio regionale scolastico, quale strumento di supporto alla programmazione degli interventi, al controllo della loro efficacia e alla prevenzione dell'abbandono e della dispersione. L'Osservatorio regionale raccoglie i dati sulle scuole di ogni ordine e grado presenti in Sardegna con relativa consistenza in alunni e classi, sull'andamento scolastico, sulla mobilità territoriale degli studenti, sulle strutture edilizie scolastiche e il loro utilizzo ed ogni altra informazione utile.

3. Per assicurare l'omogeneità della rilevazione e la condivisione delle informazioni, le Province, d'intesa con la Regione, i Comuni, i Centri di servizio amministrativi (CSA), i servizi per l'impiego, istituiscono gli Osservatori scolastici provinciali, che rappresentano articolazioni dell'Osservatorio regionale.

4. Nell'Osservatorio scolastico regionale e negli Osservatori scolastici provinciali confluiscono anche i dati e le informazioni relative agli studenti frequentanti le scuole non statali e i corsi di formazione professionale iniziale secondo le modalità e i tempi definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le Province.

TITOLO III – IL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE

CAPO I - L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE

Art. 11
Educazione e istruzione

1. La Regione promuove l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino al diciottesimo anno di età.
2. La Regione e gli Enti locali promuovono la qualità dell'educazione e dell'istruzione con l'obiettivo di sostenere nelle scuole di ogni ordine e grado lo sviluppo delle attitudini personali degli studenti, delle loro conoscenze e abilità, comprese quelle di autovalutazione e autoorientamento, dell'acquisizione di strumenti culturali e metodologici di apprendimento volti ad accrescere l'autonoma capacità critica e il senso di responsabilità personale e sociale, nonché la maturazione e l'approfondimento di competenze caratterizzanti il profilo educativo prescelto.
3. La Regione e gli Enti locali garantiscono la presenza, la funzionalità e la continuità didattica della scuola, nei diversi gradi e ordini, in tutto il territorio della Sardegna; in particolare promuovono la generalizzazione dei servizi educativi e della scuola statale per l'infanzia, la presenza delle scuole primarie e secondarie specie nei quartieri periferici delle città, nei piccoli centri e nelle aree a rischio di spopolamento e soggette a fenomeni di riduzione demografica.

Art. 12
Rete scolastica

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, indirizza e coordina la programmazione della rete scolastica regionale, stabilisce i criteri per l'organizzazione, compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche autonome e, nei limiti delle disponibilità, le risorse umane e finanziarie; definisce la suddivisione del territorio regionale in zone coerenti con l'ambito territoriale delle Province e funzionali al miglioramento dell'offerta formativa.
2. La Giunta regionale, per attuare la programmazione della rete scolastica regionale, promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per pianificare e stabilire:
 - a) modalità e tempi per la determinazione e l'assegnazione da parte statale delle risorse umane e finanziarie destinate alla Regione Autonoma della Sardegna;
 - b) forme di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e la Direzione scolastica regionale ai fini dell'istruttoria per la programmazione regionale della rete scolastica e degli adempimenti per l'assegnazione e per la mobilità del personale;
 - c) modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
3. Le funzioni di programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze, spettano agli Enti locali che provvedono secondo le modalità e i tempi definiti dall'articolo 5 e con particolare attenzione alle aree più periferiche e a rischio di spopolamento.

4. I soggetti della programmazione territoriale dell'organizzazione della rete scolastica sono le Province, i Comuni, singoli o associati, le istituzioni scolastiche autonome, singole o associate, delle zone di cui al comma 1.

Art. 13

Arricchimento dell'offerta formativa

1. La Regione e gli Enti locali, anche in concorso con risorse statali ed europee, finanziano interventi per l'arricchimento continuo dell'offerta formativa delle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie finalizzati a migliorare la qualità dei processi di apprendimento e di insegnamento e a prevenire la dispersione e il disagio sociale. In particolare finanziano progetti scolastici per:

- a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extracurricolari volte ad individualizzare e innovare i percorsi formativi e renderli più rispondenti alle differenze e ai ritmi di apprendimento di ciascuno;
- b) l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca pedagogica, didattica e disciplinare, per elevare le competenze degli studenti specie in ambito scientifico, anche attraverso la predisposizioni di materiali didattici;
- c) la diffusione e l'utilizzo di tecnologie informatiche e reti di telecomunicazione;
- d) l'apprendimento e la conoscenza delle lingue straniere, comprese la seconda e la terza lingua comunitaria come previsto dalle direttive europee;
- e) la continuità didattica tra diversi ordini e gradi di scuola;
- f) la realizzazione di percorsi integrati mediante l'attivazione di reti tra le scuole, con istituti e associazioni culturali, sportive e del volontariato, con aziende pubbliche e private;
- g) la realizzazione di percorsi integrati con i Centri regionali di formazione professionale e con le agenzie formative accreditate;
- h) le attività di orientamento, di cui all'articolo 14, e di recupero dei debiti formativi.

Art. 14

Orientamento

1. Le attività di orientamento sono finalizzate a sviluppare le attitudini e le potenzialità individuali, a educare alla scelta a partire dalla comprensione degli interessi e delle inclinazioni degli studenti, nonché a far conoscere le opportunità professionali e occupative, anche attraverso un contatto diretto con il mondo del lavoro.

2. Le attività di orientamento sono destinate ai giovani in uscita dai vari gradi del sistema scolastico e della formazione professionale, ai giovani e agli adulti in cerca di prima o nuova occupazione, alle donne, con particolare attenzione ai problemi di inserimento lavorativo e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, ai soggetti deboli sul mercato del lavoro, alle persone in situazione di svantaggio fisico, psichico e sociale.

3. La Regione e gli Enti locali promuovono il potenziamento delle attività di orientamento e sostengono quelle svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, Università, Centri regionali di formazione professionale, servizi per l'impiego, agenzie formative accreditate sulla base di progetti validati attraverso l'utilizzo di appropriate competenze specialistiche.

4. La Regione e gli Enti locali, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile e per supportare gli insegnanti, sostengono le scuole secondarie di primo e secondo grado che, attraverso accordi di rete, istituiscono sportelli di ascolto destinati ad offrire ai ragazzi e ai genitori uno spazio di ascolto e di confronto e a favorire l'interrelazione insegnanti-studenti-genitori; gli sportelli di ascolto sono gestiti da un esperto in materia di psicologia dell'educazione e da un gruppo di insegnanti referenti della scuola.

Art. 15

Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. La Regione, a fondamento della libertà d'insegnamento e del pluralismo culturale, valorizza e sostiene l'autonomia delle istituzioni scolastiche e stabilisce, in concorso con esse, le linee generali, gli indirizzi, i requisiti e le priorità per la definizione della quota curricolare di competenza regionale.

2. La Regione e gli Enti locali promuovono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno e responsabile esercizio dell'autonomia, incentivano la creazione di reti e consorzi tra le autonomie scolastiche e territoriali, promuovono la costituzione di forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome e delle loro componenti, nonché l'associazionismo del territorio e l'associazionismo professionale dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico.

3. La Regione, anche in concorso con risorse statali ed europee, sostiene interventi qualificati, da realizzarsi in collaborazione con le Università, per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale delle istituzioni scolastiche autonome.

4. La Regione contribuisce, altresì, alla concessione di borse di studio per la frequenza della Scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

Art. 16

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico della Sardegna

1. La Regione, nell'ambito del dettato costituzionale, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, tutela, valorizza e sostiene, a partire dalla scuola per l'infanzia, la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e linguistico della Sardegna, nel rispetto delle capacità linguistiche iniziali di ciascuno, operando per un loro graduale ampliamento.

2. A tal fine la Regione definisce con proprie indicazioni gli obiettivi formativi coerenti con gli aspetti culturali e linguistici della Sardegna, ad integrazione di quelli stabiliti con legge statale, e sostiene i seguenti interventi:

- a) formazione e aggiornamento degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, sia su iniziativa delle scuole che in relazione a specifici progetti regionali, da svolgersi in collaborazione con le due Università della Sardegna, la Direzione scolastica regionale, l'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE) e l'associazionismo professionale docente;
- b) ricerca, studio, sperimentazione didattica e progettazione curricolare relativa alla quota regionale nel quadro di una gestione unitaria e integrata della formazione;
- c) produzione di specifici materiali e sussidi didattici;
- d) raccolta, catalogazione, diffusione in rete di quanto realizzato dalle istituzioni scolastiche, dai Centri regionali di formazione professionale e dalle agenzie formative accreditate in riferimento alla cultura materiale e immateriale e alla lingua del popolo sardo.

Art. 17

Interventi a favore dell'infanzia

1. La Regione garantisce a tutti i bambini comunque presenti nel territorio regionale, dalla nascita ai sei anni, il diritto ad avere pari opportunità di cura, relazione e gioco, di educazione e istruzione e a sviluppare pienamente le loro potenzialità di apprendimento, autonomia e creatività, in un idoneo contesto affettivo, ludico e cognitivo. I nidi e le scuole per l'infanzia concorrono ai processi di educazione, socializzazione e sviluppo del bambino nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose.

2. A tal fine, la Regione e gli Enti locali perseguono la realizzazione di un sistema integrato per l'infanzia a dimensione territoriale e promuovono:

- a) la diffusione dei nidi e micronidi d'infanzia anche presso le aziende e la pubblica amministrazione;
- b) la diffusione della scuola per l'infanzia, in particolare della scuola pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di educazione e istruzione;
- c) il potenziamento dei servizi sociali e ludico-ricreativi per la prima infanzia;
- d) la continuità educativa tra nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria, anche attraverso la presenza di nidi e scuole per l'infanzia negli stessi edifici, particolarmente nelle aree soggette a fenomeni di spopolamento.

3. La Regione, attraverso i Comuni, concorre a sostenere la frequenza dei bambini presso le scuole pubbliche dell'infanzia anche mediante contributi annuali per i servizi di trasporto, compresa l'attività di accompagnamento, per i servizi di mensa, per l'acquisto di materiale didattico e ludico, di attrezzature e arredi.

4. La Regione, per favorire l'abbattimento delle rette di frequenza in relazione alle condizioni economiche delle famiglie, eroga annualmente, attraverso i Comuni, contributi per la gestione delle scuole per l'infanzia non statali e per la manutenzione straordinaria e gli arredi.

5. I nidi e le scuole per l'infanzia non statali sono ammessi al finanziamento, previa convenzione stipulata con i Comuni in cui hanno sede e definita sulla base di una procedura di accreditamento predisposta dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

6. I nidi e le scuole per l'infanzia non statali per usufruire dei contributi regionali e degli Enti locali devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione statale vigente, i seguenti requisiti:

- a) non avere finalità di lucro;
- b) assicurare la pubblicità dei bilanci;
- c) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente;
- d) accettare le iscrizioni di tutti i bambini senza distinzione di sesso, religione, etnia, gruppo sociale e nazionalità, di apolidi e di bambini svantaggiati, nonché garantire la piena integrazione dei bambini con disabilità;
- e) definire la partecipazione degli utenti alle spese di gestione attraverso differenziazione delle quote di iscrizioni e delle rette in relazione alle condizioni economiche delle famiglie e secondo parametri indicati dai Comuni;
- f) adottare tabelle dietetiche che prevedano l'utilizzo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati, che utilizzino prevalentemente materie prime prodotte in Sardegna e diano priorità ai prodotti ottenuti con metodi biologici;
- g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad almeno 20 ore annuali alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla partecipazione delle famiglie.

Art. 18

Interventi per l'integrazione delle persone con disabilità

1. La Regione, di concerto con gli Enti locali, i soggetti del sistema educativo, le Aziende sanitarie locali e le famiglie, promuove interventi diretti a garantire il pieno esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale delle persone con disabilità.

2. Tali interventi sono attuati dagli Enti locali e, in ottemperanza con quanto previsto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 13 comma 1, attivati mediante accordi di programma stipulati, nell'ambito delle rispettive competenze, fra Enti locali, istituzioni scolastiche autonome, agenzie formative accreditate, Aziende sanitarie locali. Sono finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi educativi, scolastici e della formazione professionale con quelli sanitari, sociali, culturali, sportivi e con altri servizi gestiti sul territorio da enti pubblici e privati.

3. La Regione, a garanzia dell'efficacia e del coordinamento degli interventi, istituisce un Fondo unico per l'inclusione scolastica e formativa delle persone con disabilità e in situazione di disagio, la cui gestione è programmata in maniera congiunta dagli Assessori competenti in materia di istruzione, formazione professionale e servizi sociali. Il Fondo unico è finalizzato all'attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI), alla fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale in

riferimento alle diverse abilità, nonché a personale aggiuntivo docente e non docente, compreso quello addetto all'assistenza igienico-personale delle persone con disabilità non autonome, e ad ogni altro intervento relativo all'inclusione, compresi quelli previsti dall'articolo 19.

4. Le risorse per l'inclusione scolastica sono ripartite agli Enti locali in base alle competenze relative ai diversi ordini di scuola definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce la Consulta regionale per l'inclusione scolastica e formativa, quale sede di partecipazione, rappresentanza e ascolto in materia di inclusione scolastica e formativa.

6. La Consulta regionale per l'inclusione scolastica e formativa è composta da:

- a) gli Assessori regionali competenti in materia istruzione, formazione professionale e servizi sociali;
- b) due docenti indicati dalle federazioni o coordinamenti di insegnanti di sostegno accreditati presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e con adeguata rappresentanza regionale;
- c) due rappresentanti indicati dalle associazioni di volontariato delle disabilità, operanti sul territorio regionale e con rilevanza nazionale;
- d) due rappresentanti delle agenzie formative accreditate con sede nel territorio regionale da queste indicati;
- e) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

partecipano, previa intesa con l'Ente di appartenenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o suo delegato, due rappresentanti dei dirigenti scolastici dagli stessi individuati, due rappresentanti dei Gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (GLIP) previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dagli stessi individuati.

7. La Consulta regionale per l'inclusione scolastica e formativa è presieduta dal Presidente della Regione, o da un Assessore da lui delegato, che la convoca, e si riunisce, di norma, almeno una volta l'anno.

Art. 19

Interventi per le persone in situazione di disagio

1. La Regione e gli Enti locali, anche in concorso con risorse statali ed europei e attraverso il Fondo unico, di cui al comma 3 dell'articolo 18, sostengono interventi a favore dell'inclusione scolastica e formativa delle persone in situazione di disagio volti a garantire:

- a) la continuità scolastica ed educativa fra scuola ed ospedale e fra scuola e struttura sociosanitaria, anche attraverso reti di telecomunicazione;
- b) il recupero scolastico o formativo e l'orientamento di minori e adulti sottoposti a misure restrittive;

- c) il recupero scolastico e il reinserimento nella formazione professionale di adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico o collegato con dipendenze e di adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
- d) il pieno inserimento scolastico e la mediazione culturale per i figli di immigrati e apolidi, nel rispetto delle loro specificità etniche e culturali.
- e) Il pieno inserimento scolastico degli alunni della scuola primaria in situazione di disagio socio-culturale e psico-attitudinale attraverso figure di supporto agli insegnanti, quali educatori specializzati.

Art. 20

Interventi per il diritto allo studio

1. La Regione e gli Enti locali, in attuazione delle finalità della presente legge, promuovono servizi e interventi volti a favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte dei giovani frequentanti le scuole pubbliche operanti nel territorio regionale, con riferimento alla capacità economica della famiglia.

2. Tali interventi e servizi comprendono, in particolare, l'erogazione di provvidenze e/o di facilitazioni per

- a) la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo e fornitura di libri di testo e di sussidi didattici in comodato d'uso gratuito, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole;
- b) servizi di accoglienza e di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane;
- c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- d) servizi residenziali presso i convitti annessi agli istituti professionali di Stato nonché contributi per acquisto di suppellettili e attrezzature didattiche e scientifiche necessarie al funzionamento e per la gestione di mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici e aziendali;
- e) servizi residenziali presso i convitti nazionali di Cagliari e Sassari;
- f) carta studenti per l'accesso facilitato alle attività e istituti culturali esistenti sul territorio;
- g) borse di studio;
- h) progetti di scambio interculturale.

3. I servizi di cui al comma 2, lettere a, b, c, d, e, g, h sono gestiti dal Comune di residenza dello studente, a meno di accordi diversi fra più Comuni interessati; quelli di cui alle lettere f sono gestiti dalle Province; gli utenti concorrono al costo con contributi rapportati alla situazione economica familiare determinata in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sulla base di fasce individuate dalla Giunta regionale.

4. I servizi di mensa di cui alla lettera b del comma 2 e quelli forniti dalle agenzie formative accreditate che svolgano attività formative con contributi regionali e degli Enti locali devono adottare tabelle dietetiche che prevedano l'utilizzo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati, che utilizzino

prevalentemente materie prime prodotte in Sardegna e diano priorità ai prodotti ottenuti con metodi biologici.

5. Per ridurre i disagi del pendolarismo, la Regione, attraverso l'Assessorato competente in materia di trasporti, predispone annualmente entro il mese di luglio, sentiti gli Enti locali e le istituzioni scolastiche in apposite conferenze di servizi, piani coordinati per il trasporto scolastico coerenti con gli orari delle attività curricolari ed extracurricolari, e favorisce l'organizzazione dei servizi di scuola-bus da parte dei Comuni, anche associati tra loro.

Art . 21

Borse di studio

1. La Regione istituisce annualmente un Fondo speciale per borse di studio

- a) per la frequenza della scuola pubblica primaria e secondaria di primo e secondo grado, destinate agli studenti residenti nella regione in disagiate condizioni economiche, da attribuirsi in riferimento alla situazione economica familiare determinata in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sulla base di fasce individuate dalla Giunta regionale;
- b) per solo merito, destinate a giovani residenti nella regione, frequentanti le scuole pubbliche secondarie di secondo grado fino al completamento del percorso di istruzione, se permangono i requisiti di merito;
- c) per la frequenza all'estero, non superiore ad un anno scolastico, del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado, destinate a giovani residenti nella Regione, frequentanti la scuola pubblica e vincitori di relativa selezione per merito;
- d) per la frequenza ai corsi del Collegio del mondo unito di Duino Aurisina, di cui alla legge regionale 14 aprile 1987, n. 13.

2. La Giunta regionale nel Piano triennale, di cui all'articolo 5, determina la misura massima, l'ammontare delle borse di studio anche differenziati per ordine e grado di scuola, i criteri di assegnazione, compresi quelli riservati agli studenti con disabilità che oltre alle condizioni economico familiari e al merito tengano conto della situazione psicofisica e sensoriale individuale; a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce, inoltre, le modalità attraverso cui i Comuni provvedono all'assegnazione.

Art. 22

Scambi interculturali

1. La Regione stanziava annualmente contributi a favore delle scuole pubbliche primarie e secondarie per gemellaggi e scambi culturali in ambito nazionale ed internazionale, nonché per itinerari scolastici in ambito regionale mirati alla conoscenza dei beni culturali e paesaggistici della Sardegna, da destinarsi prioritariamente alla partecipazione degli studenti in condizioni economiche disagiate.

Art. 23

Edilizia scolastica

1. La realizzazione, localizzazione, ampliamento e destinazione di edifici e locali assegnati o da assegnarsi alle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado sono attuati in modo da garantire nel territorio regionale a tutti gli studenti le migliori condizioni ambientali, formative e di agibilità.

2. Tali edifici e locali devono rispondere a requisiti di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, di qualità architettonica e di localizzazione definiti con atto della Giunta regionale, adottato su proposta degli Assessori competenti in materia di istruzione e di lavori pubblici.

3. Per consentire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio scolastico, la Regione e gli Enti locali, nei rispettivi ambiti di competenza, promuovono:

- a) l'uso comune di spazi, attrezzature, strumenti e servizi da parte di più istituzioni scolastiche;
- b) l'utilizzo di edifici e locali scolastici, palestre, impianti e attrezzature, per attività extrascolastiche e culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico, compatibilmente con l'espletamento delle attività curricolari e al di fuori dell'orario scolastico;
- c) l'utilizzo di edifici scolastici, non più in uso, per attività formative, culturali, sociali e sportive d'interesse pubblico anche mediante l'affidamento temporaneo della loro gestione ad associazioni e agenzie formative accreditate, fatte salve le esigenze prioritarie delle istituzioni scolastiche.

4. Province, Comuni e istituzioni scolastiche, ciascuno nel proprio ambito di competenza, definiscono mediante accordi le modalità organizzative, i criteri e gli eventuali oneri per l'utilizzo di cui alle lettere b) e c).

5. La Regione concorre con proprie risorse e per mezzo degli Enti locali competenti agli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, igiene, abbattimento delle barriere architettoniche, ampliamento e riadattamento degli edifici scolastici delle scuole pubbliche; gli interventi sono attuati nel rispetto della qualità architettonica, della funzionalità didattica e dell'economicità.

Art. 24

Educazione degli adulti

1. L'educazione degli adulti, come insieme di attività formative formali e non formali, ha lo scopo di favorire l'apprendimento per tutta la vita, l'ampliamento di conoscenze, abilità e competenze e il rientro nei percorsi di istruzione e formazione professionale. L'educazione degli adulti, quale azione della formazione permanente, si realizza attraverso offerte articolate e diffuse sul territorio regionale nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nel lavoro e nell'educazione.

2. La Regione e gli Enti locali finanziano progetti mirati

- a) al rientro degli adulti nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, all'estensione delle conoscenze e all'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro e alla vita sociale; tali progetti sono elaborati anche d'intesa fra istituzioni scolastiche autonome, Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, agenzie formative accreditate, associazioni e soggetti che operano nel campo dell'educazione non formale;
- b) al recupero e al reinserimento nel percorso scolastico di coloro che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado;
- c) all'insegnamento della lingua italiana agli stranieri immigrati per favorire il loro inserimento sociale e lavorativo;

i progetti di cui alle lettere b) e c) si realizzano in raccordo con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta e le istituzioni scolastiche autonome.

3. La programmazione dell'offerta formativa per gli adulti, compresa quella relativa alle Università della terza età, nel rispetto degli indirizzi regionali e sulla base della rilevazione delle esigenze del territorio, compete alle Province, che promuovono a tale scopo la formazione di comitati locali composti da rappresentanze delle autonomie locali, scolastiche, universitarie, dei Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, dei Centri regionali di formazione professionale, delle agenzie formative accreditate, degli operatori locali nel campo dell'educazione non formale.

Art. 25

Università della terza età

1. La Regione, nell'ambito delle attività volte all'arricchimento del patrimonio culturale e alla partecipazione sociale degli adulti, riconosce alle Università della terza età un ruolo rilevante nel campo dell'offerta dell'educazione non formale e promuove il loro raccordo con le Università sarde e con i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. La Regione concorre alle spese di funzionamento e di svolgimento delle attività istituzionali delle Università della terza età con finanziamenti annuali assegnati alle Province che ne definiscono le modalità di erogazione e controllo.

3. Nel Piano triennale, di cui all'articolo 5, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, definisce i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione ai finanziamenti alle Università della terza età.

Art. 26

Direzione regionale dell'istruzione

1. Presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport è istituita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 e del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, la direzione generale dell'istruzione.

2. La direzione generale dell'istruzione si articola in servizi ed ulteriori unità organizzative, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 31 del 1998.

CAPO II - L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 27

Istruzione e formazione professionale

1. La Regione e gli Enti locali, per favorire l'arricchimento dell'offerta formativa e l'interazione tra apprendimento teorico e applicazione concreta, nonché lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale, sostengono interventi di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, basati sulla valorizzazione degli specifici apporti e competenze e sul reciproco riconoscimento dei crediti. Tali interventi si realizzano nella scuola secondaria di secondo grado, nell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nei percorsi universitari anche successivi alla laurea e nell'educazione degli adulti.

2. I percorsi integrati nella scuola secondaria di secondo grado sono attuati su iniziativa delle istituzioni scolastiche autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, mediante accordi tra le istituzioni scolastiche autonome e le agenzie di formazione professionale accreditate.

3. Tali accordi si basano su progetti formativi flessibili, anche individualizzati, con attenzione a metodologie didattiche innovative e comprendenti l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini, l'utilizzo di laboratori specializzati e l'uso di nuove tecnologie; recepiscono nelle linee essenziali i progetti didattici, di cui al comma 4, e definiscono i responsabili delle attività, le modalità della valutazione dei risultati e del rilascio dei crediti, riconosciuti da entrambi i sistemi.

4. I progetti didattici, definiti d'intesa tra i docenti dell'istruzione e della formazione professionale, devono:

- a) essere coerenti con l'indirizzo dell'istituzione scolastica di riferimento;
- b) contenere discipline ed attività inerenti sia la formazione culturale generale sia le aree tecniche interessate;
- c) indicare gli obiettivi formativi e le competenze necessarie a far conseguire il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nell'istruzione e nella formazione professionale;
- d) prevedere altresì interventi di recupero e di reinserimento degli studenti che non portano a termine il percorso intrapreso.

Art. 28

Istruzione e formazione tecnica superiore

1. I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) sono caratterizzati da un'offerta formativa integrata fra università, scuole secondarie di secondo grado, agenzie formative accreditate ed imprese,

tra loro associate; sono destinati a giovani e adulti, occupati e inoccupati, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o previo riconoscimento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione professionale e lavoro, per un periodo complessivo non inferiore a quattro anni e successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. La Regione, sulla base dei programmi di sviluppo economico, sentito il Comitato regionale per l'IFTS istituito in riferimento agli accordi della Conferenza unificata, individua, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i profili professionali di formazione post-secondaria non universitaria. In coerenza con i profili professionali individuati e allo scopo di integrare gli interventi relativi all'istruzione, formazione professionale, lavoro, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e nel quadro degli accordi nazionali, promuove l'istituzione dei poli formativi territoriali anche a carattere interregionale e poli formativi per l'IFTS riferiti a specifici settori produttivi.

3. La Regione istituisce, per il cofinanziamento necessario all'attuazione dei percorsi di IFTS, un fondo regionale la cui gestione è affidata all'Assessorato competente in materia di istruzione che definisce, anche sulla base degli accordi nazionali, le tipologie dei corsi e le modalità di rilascio delle qualifiche.

4. La definizione degli indirizzi e dei criteri per la certificazione dei crediti, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello nazionale, compete al Comitato regionale per l'IFTS, che si riunisce almeno due volte durante il periodo di attuazione dei percorsi.

Art. 29

Libretto formativo del cittadino

1. Agli studenti, all'atto della prima iscrizione presso le istituzioni scolastiche o i corsi di formazione professionale, viene rilasciato il libretto formativo del cittadino che indica i titoli, le qualifiche e le certificazioni conseguite, nonché gli attestati di frequenza a percorsi dell'educazione non formale, le competenze ed i crediti formativi documentati a qualunque titolo acquisiti. Le competenze non formalizzate da titoli sono certificate dalle istituzioni scolastiche ed eventualmente integrate attraverso i i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

2. Il libretto formativo del cittadino viene reso disponibile anche in formato elettronico e interconnesso ai settori tematici dedicati all'istruzione, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ambito del sistema informativo, di cui all'articolo 10.

3. La Giunta regionale, nell'ambito degli accordi nazionali, definisce le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità di rilascio.

CAPO III – LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 30

La formazione professionale

1. La formazione professionale, quale strumento per lo sviluppo economico, sociale e di politica attiva del lavoro, è un servizio pubblico che predispone e attua un'offerta diversificata di opportunità formative professionalizzanti, coerente con le politiche di sviluppo dell'Isola e con la Strategie europea per l'occupazione (SEO) e finalizzata a potenziare la coesione sociale e territoriale, a ridurre il divario tra domanda e offerta del mercato del lavoro e diffondere la cultura del fare impresa e del lavoro.

2. La formazione professionale tende ad offrire a ciascuno secondo le proprie aspirazioni, attitudini, conoscenze ed esperienze di lavoro, un innalzamento delle competenze e delle conoscenze professionali, attraverso la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione e la riconversione professionale e si ispira ai criteri dell'occupabilità, dell'adattabilità delle competenze e della motivazione all'imprenditorialità.

3. La programmazione regionale in materia di formazione professionale assicura il raccordo della formazione professionale con l'istruzione e il mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l'impiego così come disciplinati dalla legge regionale n. 20 del 2005 e persegue l'integrazione dei relativi interventi con le politiche del lavoro, di coesione sociale e dei servizi alla persona.

4. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano triennale, di cui all'articolo 5, definisce, in particolare:

- a) gli standard regionali per la formazione professionale;
- b) i profili formativi;
- c) i criteri e le modalità per il riconoscimento, la valutazione e la certificazione delle competenze e dei crediti, spendibili nei vari sistemi.

5. La Giunta regionale individua, inoltre, annualmente, nel rispetto dell'unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali, le tipologie di iniziative formative, distinte per settori economici e comparti produttivi, raggruppate su base provinciale e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province, garantendo prioritariamente la formazione iniziale rivolta ai giovani.

6. La formazione professionale viene attuata mediante attività di formazione iniziale, superiore e continua così come individuate dall'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2005 e realizzate dai Centri regionali di formazione professionale e dalle agenzie formative accreditate. La regione e le Province assicurano un'offerta formativa articolata sul territorio.

Art. 31

Formazione iniziale

1. La formazione iniziale è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale o all'abilitazione professionale utile all'inserimento nel mercato del lavoro e per l'accesso ai livelli successivi della formazione professionale.

2. La formazione iniziale si articola in percorsi di carattere orientativo e professionalizzante rivolti ai giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e in percorsi di natura professionalizzante rivolti a inoccupati, disoccupati, soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale, in entrambi i percorsi almeno il trentacinqueper cento del monte ore è destinato alla formazione culturale generale.

3. La Regione stabilisce i requisiti di accesso alla formazione professionale iniziale, anche caratterizzandoli in funzione dell'età, che non può essere inferiore ai 16 anni, e dei diversi profili formativi individuati in riferimento alle politiche regionali di sviluppo.

4. I giovani, residenti in Sardegna, frequentanti i corsi di formazione iniziale, usufruiscono delle agevolazioni previste per gli studenti, di cui all'articolo 20, comma 2; ai giovani disabili viene garantito il sostegno di un docente formatore con funzioni di tutore.

Art. 32

Formazione superiore

1. La formazione superiore è finalizzata alla specializzazione professionale, si realizza nei livelli successivi alla formazione iniziale ed è rivolta alle persone in possesso di qualifica professionale, diploma di scuola secondaria di secondo grado o universitario, anche mediante gli interventi di cui all'articolo 28.

2. La formazione superiore si articola in:

- a) percorsi volti all'acquisizione di una qualifica di secondo livello o di specializzazione destinati a persone in possesso di qualifica professionale di primo livello;
- b) percorsi volti all'acquisizione di una specializzazione post diploma o post laurea.

3. La Regione, anche in collaborazione con le Università, promuove percorsi di alta formazione superiore integrata con forte caratterizzazione professionalizzante e può finanziare, sulla base di progetti formativi volti all'acquisizione di specifiche esperienze, borse di studio destinate a giovani diplomati e laureati che frequentino percorsi formativi o stage nel territorio dell'Unione Europea presso aziende pubbliche o private ad alto contenuto tecnologico o presso amministrazioni pubbliche che abbiano sviluppato iniziative di rilevante interesse regionale.

Art. 33

Formazione continua

1. La formazione continua è finalizzata all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e alla specializzazione ed è rivolta alle persone a qualsiasi titolo occupate. Può essere richiesta dal lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali ovvero essere programmata sulla base di accordi territoriali concordati con le parti sociali.

2. La Regioni e le Province, al fine di accrescere la rispondenza e l'efficacia degli interventi, promuovono campagne d'informazione e sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori.

3. La Regione promuove il raccordo con i soggetti paritetici gestori dei fondi interprofessionali per la formazione continua e finanzia:

- a) progetti presentati dalle aziende per la formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro per il periodo formativo;
- b) l'erogazione di assegni formativi individuali per gli interventi di formazione richiesti direttamente dai lavoratori.

4. La Regione, anche in collaborazione con le agenzie formative accreditate o con le Università, promuove l'attivazione assegni formativi destinati ai lavoratori nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante e per l'alta formazione, di cui all'art. 38 della legge regionale n. 20 del 2005.

Art. 34

Formazione nella Pubblica Amministrazione

1. La Regione individua nella formazione del personale della Pubblica Amministrazione lo strumento con cui ottimizzare l'organizzazione amministrativa e qualificare la capacità professionale degli operatori pubblici, per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

2. La Regione e gli Enti Locali possono stipulare accordi con le Università sarde per realizzare percorsi di formazione altamente qualificati rivolti al personale delle amministrazioni pubbliche.

3. La Regione, anche in collaborazione con le Università sarde, promuove l'istituzione della Scuola Regionale della Pubblica Amministrazione che può costituire Centro regionale di eccellenza, di cui all'articolo 40.

Art. 35

Qualità del servizio

1. La Regione persegue l'obiettivo di qualificare il sistema della formazione professionale. A tale scopo la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce gli standard di qualità della formazione professionale e ne assicura il controllo, il monitoraggio, la valutazione; in particolare definisce:

- a) i requisiti, differenziati per disciplina e per tipologia corsuale, necessari per l'accesso all'insegnamento;
- b) i profili formativi e le qualifiche professionali nonché i criteri e le modalità per l'autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni di competenza;

- c) le linee guida per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze acquisite dagli utenti della formazione professionale anche al fine di selezionare le agenzie formative in ragione di un accreditamento per poli specialistici.

2. La Regione persegue il riconoscimento nazionale ed europeo dei titoli, delle qualifiche e delle certificazioni di competenze; individua le equipollenze tra i diversi percorsi formativi e i requisiti richiesti per le certificazioni spendibili in ambito nazionale, impegnandosi, inoltre, a rispettare gli standard europei funzionali alla libera circolazione delle certificazioni all'interno dell'Unione europea.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della legislazione statale vigente, sostiene le attività di qualificazione del personale della formazione professionale.

Art. 36

Accreditamento regionale

1. Le attività di formazione professionale sono informate a requisiti di qualità, efficienza, efficacia ed economicità e sono realizzate dai Centri regionali di formazione professionale e dagli altri soggetti accreditati.

2. L'accREDITamento è l'atto attraverso il quale la Regione riconosce la possibilità a soggetti pubblici e privati di svolgere attività formativa nel territorio regionale; ha durata biennale ed è correlato al mantenimento dei requisiti che ne hanno determinato il conseguimento.

3. Il modello di accREDITamento, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dalla normativa nazionale, determina i requisiti minimi di qualità in relazione alle capacità didattiche, alle funzioni di governo, di gestione del processo e di prodotto, nonché dei luoghi individuati per l'erogazione delle attività formative.

4. Possono richiedere l'accREDITamento i soggetti che svolgono attività formative in maniera prevalente e che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, si impegnino a svolgerle, qualora utilizzino risorse pubbliche, senza scopo di lucro.

5. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, sentita la competente Commissione consiliare, definisce il modello e la procedura di accREDITamento e in particolare:

- a) i requisiti necessari riferiti al soggetto e alle sede formativa, le relative modalità di controllo e verifica del mantenimento degli stessi;
- b) la procedura di accREDITamento, i motivi e le modalità di sospensione e di revoca;
- c) le modalità di tenuta e pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti accreditati;
- d) i requisiti e le modalità per l'accREDITamento delle istituzioni scolastiche, delle università, nonché dei Centri regionali di formazione professionale.

6. Tutti i soggetti all'atto della richiesta dell'accreditamento sono tenuti a versare un contributo non inferiore ai 200,00 euro quale copartecipazione alle spese istruttorie, di controllo e di verifica; tale contributo verrà determinato annualmente con apposito atto della Giunta regionale.

Art. 37

Attività formative autofinanziate

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e provinciale dell'offerta formativa, può riconoscere singoli corsi e attività formative autofinanziate organizzate e svolte da enti, istituzioni, imprese o privati, operanti in ambito regionale, a condizione che:

- a) il progetto formativo e il piano finanziario siano preventivamente approvati dal competente Assessorato;
- b) la Regione sia ammessa al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;
- c) siano prestate idonee garanzie fideiussorie in ordine allo svolgimento e alla conclusione del corso e delle attività proposte;
- d) l'agenzia formativa sia accreditata.

2. Il riconoscimento di tali iniziative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione e i compensi della commissione esaminatrice sono in capo al soggetto proponente.

Art. 38

Accertamento delle competenze professionali e certificazione dei percorsi formativi

1. La Regione, per garantire il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite, utilizzabili anche come crediti formativi, promuove accordi con i soggetti del sistema educativo regionale e con le parti sociali per la definizione delle procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle competenze, comprese quelle acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi e per il riconoscimento delle qualifiche.

2. La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell'accertamento dei risultati conseguiti, mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel successivo comma 4, rilascia le certificazioni professionali di qualifica o di specializzazione.

3. Le certificazioni sono valide ai fini del collocamento, dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale; possono costituire, altresì, titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

4. Con decreto dell'Assessore regionale competente sono stabiliti i criteri, rapportati alle diverse tipologie dei percorsi formativi, per la composizione delle commissioni esaminatrici, ai cui componenti competono i compensi e le indennità previste dalla normativa vigente in materia

Art. 39

Albo regionale dei formatori

1. È istituito l'Albo regionale dei formatori comprendente il personale docente della formazione professionale, strutturato per aree disciplinari omogenee e articolato in otto sezioni provinciali e con specifica area riservata ai formatori di sostegno e ai tutor per gli allievi con disabilità.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento. L'inserimento nell'Albo è condizione per l'insegnamento nel sistema della formazione professionale e non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.
3. Le agenzie formative accreditate che dispongano nel proprio organico di personale docente e non docente già iscritto all'Albo di cui alla legge regionale n. 42 del 1989, o assunto a tempo indeterminato, sono tenute a garantire prioritariamente l'utilizzo dello stesso anche attraverso processi di riconversione o mobilità nel territorio all'interno della stessa agenzia o verso altre agenzie o enti.
4. Le agenzie formative sono tenute a garantire l'applicazione del contratto collettivo di lavoro della formazione professionale; qualora le agenzie formative accreditate e i Centri regionali di formazione professionale non dispongano in organico delle professionalità necessarie per le attività finanziate con risorse pubbliche, utilizzano prioritariamente il personale docente e non docente già iscritto all'Albo della legge regionale n. 42 del 1989 e, in subordine, il personale inserito nell'Albo regionale dei formatori a cui deve essere riconosciuto lo stesso trattamento economico e giuridico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.
5. Le agenzie formative accreditate e i Centri regionali di formazione professionale per interventi richiedenti personale altamente qualificato o le cui professionalità non siano ricomprese nell'Albo possono, previa autorizzazione, utilizzare personale non iscritto all'Albo regionale dei formatori, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 35, comma 1, lettera b).
6. In fase di prima applicazione possono ottenere l'iscrizione i formatori con esperienza documentata e continuativa di almeno cinque anni di insegnamento nell'ambito della formazione professionale; possono ottenere l'iscrizione i docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti dell'istruzione.

Art. 40

Centri regionali di eccellenza

1. La Regione promuove la specializzazione delle agenzie formative per settori e comparti produttivi. A tal fine può riconoscere Centri regionali di eccellenza nella formazione professionale finalizzati al sostegno di professioni strategiche per lo sviluppo di comparti produttivi di interesse regionale e per la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale.
2. Tali Centri possono essere costituiti dai Centri regionali di formazione professionale e dalle Agenzie formative accreditate o loro consorzi, anche tramite accordi e convenzioni con le Università, gli Enti locali, gli istituti di ricerca scientifica e tecnologica e le imprese; con apposito atto della Giunta regionale sono indicati i requisiti, i criteri e le modalità per il riconoscimento.

3. La Regione può riservare ai Centri regionali di eccellenza nella formazione professionale riconosciuti specifici interventi formativi.

Art. 41

Distretti formativi

1. La Regione promuove la costituzione di reti formative distrettuali in raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel sistema educativo e del lavoro, allo scopo di razionalizzare e sostenere l'integrazione dell'offerta formativa con le politiche del lavoro, in coerenza con le potenzialità di sviluppo e la vocazione economico-sociale dei territori, anche nell'ottica di sviluppo di filiere produttive.

2. I distretti formativi devono prevedere percorsi integrati di orientamento, istruzione, formazione professionale e inserimento lavorativo.

3. La Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni dei territori interessati, individua i distretti formativi, tenuto conto della programmazione regionale e territoriale e le modalità di finanziamento.

Art. 42

Carta dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale

1. In riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e alla normativa vigente in materia di carta dei servizi, la Giunta regionale predispose una Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale.

2. La Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale definisce, in particolare, i principi fondamentali per la regolamentazione dei rapporti fra corsisti e agenzie formative, le modalità di iscrizione e selezione per l'ammissione ai corsi, i requisiti di accesso alle provvidenze; le agenzie formative adottano proprie carte dei servizi conformandosi ai principi della Carta regionale, pena la revoca dell'accreditamento.

3. A garanzia del rispetto della Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Garante della formazione professionale, scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza nel campo della formazione professionale o della tutela dei diritti; con l'atto di nomina sono stabiliti la durata del mandato, le ipotesi di rinuncia e di decadenza, i compiti, l'indennità.

4. Il Garante della formazione professionale presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della Carta regionale dei diritti e dei doveri degli utenti della formazione professionale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Decorrenza e abrogazioni

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

- a) legge regionale 19 giugno 1950, n. 14 (Istituzione e arredamento di scuole materne);
- b) legge regionale 9 agosto 1950, n. 43 (Concessione di contributo per studi, pubblicazioni e borse di studio a studenti dotati di particolari capacità);
- c) legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72 (Istituzione ed incremento di scuole materne);
- d) legge regionale 10 novembre 1950, n. 57 (Provvedimenti per incrementare l'istituzione preelementare e l'assistenza infantile);
- e) legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), art. 1, art. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 4, art. 5, art. 6 lettera e, f, g, h, art. 7, lettera e, f, g, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14;
- f) legge regionale 14 aprile 1987, n. 13 (Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito di Duino-Aurisina);
- g) legge regionale 22 giugno 1992 n. 12 (Interventi a sostegno della "terza età" in Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni;
- h) legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2001), art. 5, comma 10 ("trenino verde della Sardegna");
- i) legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 2003), art. 13 lettera l) ("borse di studio per la frequenza di scuole medie superiori Associazione sarda Intercultura") e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le leggi regionali previgenti, ancorché abrogate dal precedente comma.

Art. 44

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge a carico del Bilancio della Regione, e che sono da considerarsi aggiuntive a quelle previste per il diritto allo studio trasferite agli Enti locali ai sensi della legge regionale n. 25 del 1993, art. 4 lettera b), sono valutate in euro 125.516.000 per l'anno 2006, in Euro 65.609.000 per l'anno 2007 ed in Euro 65.416.000 per l'anno 2008 e successivi; ad esse si fa fronte come segue:

- quanto ad Euro 111.503.000 per l'anno 2006, ad Euro 50.763.000 per l'anno 2007 e ad Euro 50.253.000 per l'anno 2008 e successivi, con le risorse già destinate agli interventi previsti dalla leggi regionali di cui si dispone l'abrogazione con l'articolo 43;
- quanto ad Euro 14.013.000 per l'anno 2006, ad Euro 15.143.000 per l'anno 2007 e ad Euro 15.163.0000 per l'anno 2008 con le variazioni di cui al comma 2.

2. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, si fa fronte, altresì, con le risorse assegnate dallo Stato per le funzioni dallo stesso trasferite o delegate in materia e con risorse regionali che verranno iscritte con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio a termini della vigente normativa.

3. Nel Bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 sono introdotte le seguenti variazioni:

<u>IN DIMINUZIONE</u>	Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente		
		2006	Euro 13.760.000
		2007	Euro 15.140.000
		2008	Euro 15.160.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce _____ della Tabella A allegata alla legge finanziaria.

IN AUMENTO

11- PUBBLICA ISTRUZIONE

UPB S11.015 - Interventi per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura sarda
Servizio 02

2006	Euro 500.000
2007	Euro 500.000
2008	Euro 500.000

UPB S11.059 Interventi per il diritto allo studio -spese correnti
Servizio 07

2006	Euro 3.700.000
2007	Euro 5.080.000
2008	Euro 5.100.000

UPB S11.062 Istruzione dell'obbligo e superiore
Servizio 07

2006	Euro 2.000.000
2007	Euro 2.000.000
2008	Euro 2.000.000

UPB N.I. Educazione degli adulti
Servizio 07

2006	Euro 500.000
2007	Euro 800.000
2008	Euro 800.000

UPB S11.071 P.O.R. 2000-2006 – Asse 3 - Formazione integrata e universitaria e altri
Servizio 07 interventi comunitari

2006	Euro 1.000.000
------	----------------

			2007	Euro 1.000.000
			2008	Euro 1.000.000
UPB	N.I.	Monitoraggio e valutazione		
Servizio 07			2006	Euro 60.000
			2007	Euro 60.000
			2008	Euro 60.000
UPB	N.I.	Sistema informativo, Osservatori scolastici, libretto del cittadino		
Servizio 07			2006	Euro 400.000
			2007	Euro 100.000
			2008	Euro 100.000
UPB	N.I.	Formazione del personale scolastico		
Servizio 07			2006	Euro 2.000.000
			2007	Euro 2.000.000
			2008	Euro 2.000.000
UPB	N.I.	Attività di orientamento		
Servizio 07			2006	Euro 1.000.000
			2007	Euro 1.000.000
			2008	Euro 1.000.000
UPB	N.I.	Fondo unico per l'inclusione scolastica e formativa delle persone con disabilità e in situazione di disagio		
Servizio 07			2006	Euro 2.600.000
			2007	Euro 2.600.000
			2008	Euro 2.600.000

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulle UPB del Bilancio della Regione per gli anni 2006/2008 e sulle corrispondenti UPB dei Bilanci per gli anni successivi.